LEADER
Sviluppo guidato dalle comunità locali

FAQLEADER

Azioni ordinarie

SRG 07
SMART VILLAGE

crea
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Finanziato dall'Unione europea

Documento realizzato nell'ambito del Programma
Rete Nazionale della PAC 2025-2027
Progetto Monit Leader (CREA, Scheda CR01.08)

Organismo nazionale responsabile:
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Direzione Generale Sviluppo Rurale
Direttore Generale: Simona Angelini

Responsabile scientifico: Raffaella Di Napoli

Autori: Giorgia Matteucci, Fabio Muscas

Risposte a cura di: Emilia Reda

Revisione: Fabio Muscas, Giorgia Matteucci

Sviluppo web e comunicazione: Roberta Gloria

Progetto grafico: Roberta Ruberto

Data: aprile 2026

Sommario Domande

2024_18 Nella nuova programmazione 2023-27 è possibile finanziare il personale qualificato attraverso l'intervento SRG07, come avveniva per la SM 16.9 nel periodo 2014-22 nel caso dei servizi sociali legati all'agricoltura? 5

2025_07 Il concetto di "nuova attività si riferisce solo alle attività/azioni che non sono state finanziate in passato o anche all'evoluzione di una filiera esistente che introduca elementi distintivi e innovativi? 8

2025_30/1 Gli investimenti previsti in SRG07 devono necessariamente rientrare tra gli interventi che il GAL attiva in interventi ordinari (es. SRD07, SRD09)? 9

2025_30/2 L'aliquota di sostegno da applicare agli investimenti rientranti nel global amount di cui all'art. 77 del Reg. UE 2021/2115, deve essere la stessa prevista dagli interventi del PSP/CSR? 10

2025_30/3 È possibile inserire nei bandi SRG07 costi ammissibili riferiti a interventi non attivati nel CSR? 11

2026_02/6 I progetti complessi coincidono con l'intervento SRG07? In quali casi il GAL può assumere il ruolo di capofila del PPP? 12

2026_02/10 Quali modalità di finanziamento e tipologie di sostegno possono essere previste per le attività di cooperazione e le singole operazioni? 13

2024_18

Domanda: Nel PSR 14-22, con la SM 16.9 la Regione aveva sostenuto la realizzazione di progetti di cooperazione finalizzati alla fornitura di servizi alla comunità rivolti alle fasce deboli ed alle categorie svantaggiate, nonché servizi educativi e sociosanitari/terapeutici, strettamente collegati con l'attività agricola. Per tale attività venivano riconosciuti i costi per la realizzazione dei servizi e pratiche di Agricoltura Sociale, che comprendevano tra l'altro spese per il personale (in riferimento alle specifiche figure professionali impiegate nelle iniziative/servizi proposti). In questa nuova programmazione i GAL, nell'ambito della **SRG07** Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica (con la formula della sovvenzione globale) inseriscono attività che prevedono servizi alla popolazione e vorremmo sapere se tali attività (per lo più personale qualificato che offre il servizio) sarà finanziabile, non trovando alcun riferimento nella normativa attuale.

Risposta: In merito al quesito proposto il PSP prevede, nella scheda SRG07 Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart village, le seguenti Categorie di spese ammissibili:

SP1 – [omissis]

SP2 - costi per studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, acquisizione di consulenze specifiche, stesura di piani o di documenti equivalenti;

SP3 - costi diretti per investimenti materiali e immateriali connessi alle azioni del progetto (riconducibili alle tipologie di costo degli altri interventi del PSP o ad altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione che saranno definiti dalle Autorità di gestione regionali e provinciali);

SP4 - costi di esercizio e amministrativi della cooperazione compresi i costi legali per la costituzione del partenariato;

SP5 - divulgazione di studi, di informazioni sulla progressione e i risultati del progetto, predisposizione di materiale informativo (anche digitale);

SP6 - costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo;

SP7 - costi relativi all'attività di monitoraggio del progetto;

SP8 - costi delle attività promozionali.

A tal proposito quindi l'intervento supporta la preparazione e l'attuazione di progetti integrati e strategie smart village intesi come progetti di cooperazione articolati in una o più operazioni, condivisi da parte di gruppi di beneficiari pubblici e/o privati e con particolare riferimento all'ambito di Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica; esso è finalizzato a creare/migliorare servizi e attività per la popolazione locale e target con esigenze specifiche (culturali, didattiche e ricreative, sociali, assistenziali anche attraverso l'agricoltura sociale a favore di soggetti svantaggiati, ecc.) e per l'inserimento occupazionale (servizi per le imprese, attività di mediazione, orientamento e informazione; percorsi di avvicinamento a contesti occupazionali in aziende o attività imprenditoriali, agricoltura sociale, attività educative e azioni di sensibilizzazione; recupero di spazi per il

coworking, laboratori collettivi, mobilità, ecc.).

La lista delle spese ammissibili dell'intervento non prevede pertanto come tipologia di costo quella dei servizi e della loro erogazione (spese del personale e di particolari figure qualificate per l'erogazione dei servizi) bensì tutti i gli investimenti materiali e immateriali strettamente collegati al progetto integrato, che tra l'altro dovranno essere riconducibili per la loro ammissibilità alle tipologie di costo degli altri interventi del PSP o comunque ad altri strumenti di finanziamento nazionali o dell'Unione che saranno definiti dalle Autorità di gestione regionali.

I costi per l'erogazione dei servizi non sono finanziabili nell'ambito del FEASR ma bisognerebbe agganciarli ad altre fonti di finanziamento specifiche (es. FSE). Nel PSP relativamente ai costi del personale si fa riferimento solo nel Capitolo 4 "Elementi comuni a più interventi", nello specifico nel Paragrafo 4.7.3 sono riportate al Punto 1.4) "Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione" che per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:

1. spese di funzionamento;
2. spese di personale;
3. spese di formazione e consulenza;
4. spese di pubbliche relazioni;
5. spese finanziarie;
6. spese di rete;
7. spese di ammortamento, sulla base d quanto specificato nella sezione 1.3.

Solo in questo caso sono previste delle spese del personale; l'elenco presente nel PSP al Cap.4, P.4.7.3 punto1.4 è strettamente collegato alla categoria di spesa SP04 relativamente ai costi di esercizio della cooperazione e all'SP2 – che prevede acquisizione di competenze specifiche, costi per studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani o di documenti equivalenti. Le spese di gestione previste per la cooperazione (art.77) prevedono pertanto delle categorie che devono essere ricollegabili all'attività di messa in rete dei soggetti che cooperano per creare, attivare e introdurre delle soluzioni per la rivitalizzazione sociale, economica e turistica delle aree rurali e non l'erogazione e funzionamento del servizio futuro. La cooperazione può però agevolare l'eventuale erogazione del servizio puntando su una animazione partecipata e sul coinvolgimento di altri soggetti che possono poi, tramite apposite convenzioni, portare avanti il servizio e l'attività creata.

Tuttavia, per quanto riguarda il LEADER, nell'ambito delle operazioni specifiche previste dalla scheda di intervento SRG06, visto che i GAL hanno la possibilità di attivare progettualità che non seguono quanto previsto dagli interventi predisposti nel PSP nazionale o nel CSR regionale adattando le azioni ai fabbisogni territoriali che emergono dal territorio in coerenza con la programmazione generale, si potrebbe prendere in considerazione la seguente soluzione alternativa: i GAL potrebbero prevedere l'attivazione di una azione specifica che segua la base normativa per come prevista dall'art. 75 del Regolamento n. 2115/2021 prevedendo un sostegno sotto forma di importo forfettario (di max 100.000 €) per l'avvio, ad esempio, di centri di servizi per la popolazione. In questo modo l'azione specifica Leader risulterebbe essere coerente con la programmazione

generale. Si tratterebbe di dare un supporto all'avvio dei servizi tramite un importo forfettario collegandolo eventualmente ad un Piano di sviluppo del servizio alla popolazione di quell'area.
Nel Regolamento n. 2115/2021 non ci sono dei limiti rispetto a quanto possa essere attuato dai GAL, l'unica limitazione riguarda gli investimenti come riportato all'art. 77 al paragrafo 4, 3° capoverso, lettera b), il quale prevede che, nel caso dell'iniziativa LEADER, "gli Stati membri provvedono affinché le operazioni attuate che consistono in investimenti rispettino le norme e i requisiti pertinenti dell'Unione nell'ambito del tipo di intervento per gli investimenti di cui all'articolo 73 del presente regolamento".

2025_07

Domanda: Con il concetto di “nuova attività” si deve intendere qualsiasi nuova attività/azione che non sia già stata finanziata in passato ovvero anche una filiera esistente che però presenti elementi distintivi e innovativi attraverso nuove attività, innovazioni tecnologiche, sostenibilità ambientale o ampliamento della rete di soggetti coinvolti?

Risposta: In mancanza di norme più specifiche o di dettaglio si conviene sul fatto che con il concetto di “nuova attività” si debba intendere qualsiasi nuova attività/azione che non sia già stata finanziata in passato ovvero una filiera esistente che però presenti elementi distintivi e innovativi attraverso nuove attività, innovazioni tecnologiche, sostenibilità ambientale o ampliamento della rete di soggetti coinvolti.

Tale interpretazione è in linea con quanto riportato nelle risposte date dalla Commissione Europea sui quesiti della Bulgaria: Es. Risposta 1 However, a new activity (that does not require the setting-up of a new group) can be supported under the general conditions of Article 77(2) for supporting new cooperations, including the old cooperation but with an added new activity.); e Risposta 6 "...but only the costs of cooperation and of the operations implemented and linked to the new activities or new products (paid as actually incurred cots) according to Article 77(2)"

Evidenziamo che le questioni che sono state poste dalla Bulgaria però riguardano soprattutto l'intervento relativo al "Sostegno alle organizzazioni di produttori o ai gruppi di produttori" e pertanto non l'intervento SRG07 per come previsto dal PSP italiano ma l'intervento SRG02 "Costituzione organizzazione di produttori".

2025_30/1

Domanda: Gli investimenti previsti nella SRG07 devono essere previsti nell'ambito di quelli che il GAL attiva come interventi ordinari? Il GAL è già in pubblicazione con una serie di bandi (SRD07, SRD09 ecc.); ognuno di questi bandi specifica le azioni che si possono richiedere nella domanda. Ogni bando ha, ovviamente la sua aliquota. Il dubbio è: l'aliquota da riconoscere per gli investimenti rientranti nel global ammount, deve essere la stessa prevista dal bando dell'intervento ordinario previsto nel PSP/CSR?

Risposta: Per l'intervento SRG07 - Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages il PSP prevede che "il sostegno può essere concesso come importo globale, a norma dell'articolo 77 del Reg. 2115/2021 per coprire i costi della cooperazione e i costi delle operazioni attuate che, se ricadenti nelle tipologie di spesa di altri interventi del PSP, dovranno essere conformi alle pertinenti norme e requisiti degli altri interventi di sviluppo rurale". Inoltre, tra le categorie di spese ammissibili dell'intervento la SP3 prevede "i costi diretti per investimenti materiali e immateriali connessi alle azioni del progetto (riconducibili alle tipologie di costo degli altri interventi del PSP o ad altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione che saranno definiti dalle Autorità di gestione regionali e provinciali)". Tali indicazioni sono anche riprese nella scheda di intervento SRG07 del CSR regionale.

2025_30/2

Domanda: L’art. 77 del regolamento 2115, specifica che l’aliquota massima per gli investimenti produttivi, non deve superare il 65%.

Risposta: Tutte le tipologie di costi per investimenti materiali e immateriali che verranno attivati con l’intervento SRG07 e che sono connesse alla realizzazione delle azioni del progetto possono essere tra quelli previsti dagli interventi del PSP e le aliquote dovranno essere conformi alle regole e ai requisiti degli interventi di sviluppo rurale di riferimento (si possono diminuire ma non possono superare le aliquote massime previste nel PSP).

2025_30/3

Domanda: È possibile per i GAL inserire nei bandi i costi ammissibili degli interventi che però non sono stati attivati nel CSR regionale?

Risposta: I GAL potranno inserire nei bandi SRG07 i costi degli interventi previsti per altri bandi già attivati per le azioni ordinarie (es. SRD07, SRD09), anche se non previsti nel CSR a livello regionale (tramite Azioni Specifiche), purché coerenti con gli interventi presenti nel PSP.

2026_02/6

Domanda: Qual è il rapporto tra i progetti complessi e l'intervento SRG07 e in quali condizioni il GAL può assumere il ruolo di capofila del partenariato pubblico-privato (PPP)?

Risposta: Si precisa che i progetti complessi non coincidono necessariamente con l'intervento SRG07, il quale può essere attuato tramite CSR o SSL. È importante sottolineare, a tal riguardo, che il GAL può ricoprire il ruolo di capofila del PPP solo nel caso in cui l'intervento SRG07 venga attuato a livello regionale attraverso il CSR.

2026_02/10

Domanda: Quali sono le diverse modalità di finanziamento e le tipologie di sostegno previste per le attività di cooperazione e le singole operazioni?

Risposta: Per quanto riguarda le tipologie di sostegno e le attività finanziabili, nel caso di sovvenzione globale è possibile finanziare sia le azioni di rete — ovvero i costi di esercizio della cooperazione, fino al 100% delle spese ammissibili — sia i costi specifici delle singole operazioni, applicando percentuali di sostegno differenziate per ciascuna operazione o intervento. In alternativa, il finanziamento può riguardare esclusivamente i costi della cooperazione, mentre le singole operazioni vengono sostenute con risorse provenienti da altri interventi per lo sviluppo rurale o da strumenti di sostegno aggiuntivi.

RETE NAZIONALE DELLA PAC

Organismo nazionale responsabile:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

reterurale@politicheagricole.it

http://www.reterurale.it

@reterurale

http://www.facebook.com/retenazionalepac

RETE LEADER

reteleader@crea.gov.it

http://www.reterurale.it/leader20232027

https://www.facebook.com/reteleader

PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Finanziato dall'Unione europea

RETE PAC
Connessioni che seminano opportunità

Progetto realizzato con il contributo del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)
nell'ambito delle attività previste dal Programma Rete Nazionale della PAC 2025-2029
Progetto CREA CR 01.08 Monit Leader - Annualità 2025-27